



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2008 (punto N. 11)

Delibera

N .454

del 16-06-2008

Proponente

MARCO BETTI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Edoardo Fornaciari

Estensore: Edoardo Fornaciari

Oggetto:

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

RICCARDO CONTI

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	All. A
B	Si	Cartaceo+Digitale	All.B

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la Decisione 2004/798/CE della Commissione Europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE l'elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale;

Vista la Decisione 2008/25/CE della Commissione Europea del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE un primo elenco aggiornato dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 inerente "Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";

Vista la Decisione 2006/613/CE della Commissione Europea del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della Direttiva 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Luglio 2007 recante "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Luglio 2007 recante "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 inerente "Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte

integrante della legge: "Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";

Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal DPR 120/2003, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 del sopra citato DPR 357/97 e successive modificazioni che attribuiscono a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la competenza di adottare, per le ZSC e per le ZPS, "le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti";

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione Europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della Direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat", nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni, con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sopra citate;

Vista altresì la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 con la quale nel rispetto della citata Legge 157/92, delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la LR n. 39 del 21 Marzo 2000 "Legge Forestale della Toscana" e successive modifiche;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 8 agosto 2003;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004, n. 6 con la quale sono stati perimetrati i Siti di Importanza Regionale e sono state individuate le Zone di Protezione Speciale in attuazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE prima citate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 644 che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) che costituiscono le misure di conservazione dei siti medesimi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923 "Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 14 marzo 2005 con cui è stato classificato come ZPS, in attuazione delle Direttive sopra citate, il SIR B08 "Monte Capannello, Cime del Monte";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 572 relativa a D.G.R. n. 923/2006 recante approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Integrazione del punto 11 dell'allegato 1 in materia di cave;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 109 Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 456 recante Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 80 riguardante Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale);

Visto l'art. 3 comma 1 del sopra citato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 in base al quale le Regioni devono adottare ovvero adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali piani di gestione sulla base degli indirizzi espressi nel Decreto del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e dei criteri minimi uniformi definiti dal medesimo Decreto del 17 Ottobre 2007 sopra citato, alcuni articolati per tutte le ZPS, altri per specifiche tipologie;

Visto altresì l'art. 5 del medesimo Decreto in cui sono definiti i divieti e gli obblighi da applicare all'interno di tutte le ZPS;

Ritenuto di recepire quanto previsto dall'articolo 5 mediante l'approvazione dei divieti, obblighi, riportati nell'Allegato A "Misure di conservazione valide per tutte le ZPS", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 4 commi 1 e 2 e l'art. 6 che prevedono rispettivamente l'assegnazione delle ZPS ad una o più delle tipologie riportate nell'Allegato 1 "Descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le ZPS" del Decreto Ministeriale sopra citato e la definizione per ciascuna delle tipologie ambientali di specifici obblighi, divieti, regolamentazioni e attività da favorire;

Ritenuto, a seguito dell'analisi sia delle caratteristiche ambientali delle ZPS di cui all'Allegato D della DCR 80/07 sopra citata che dei criteri minimi uniformi di cui all'art. 6 del citato Decreto ministeriale, di ripartire le medesime nelle tipologie riportate nell'Allegato B "Ripartizione delle ZPS in tipologie e relative misure di conservazione", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di approvare i relativi divieti e obblighi;

Preso atto che l'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, saranno comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Preso atto inoltre che nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale valgono le misure di conservazione della tipologia specifica, oltre a quelle valide per tutte le ZPS e che invece nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali, valgono le misure di conservazione di ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le ZPS;

Visto l'art. 12 della sopra citata LR 56/00 in base al quale la Giunta Regionale definisce, con proprie deliberazioni, le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela dei Siti di Importanza Regionale comprendenti i SIC e le ZPS sentite le Province;

Visto l'art. 2 comma 4 del sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007 che riporta i criteri minimi uniformi sulla base dei quali, allorché i SIC saranno definitivamente designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, dovranno essere definite le misure di conservazione per le medesime;

Ritenuto, in attesa della designazione come ZSC dei SIC attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottato di intesa con la Regione Toscana (art. 3 comma 2 del DPR 357/97) di rimandare a successivo atto l'approvazione dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le ZSC definiti dal DM;

Visto l'art. 2 comma 2 e l'art. 3 comma 2 del medesimo Decreto sulla base del quale per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente atto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale

integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti;

Considerato che le aree designate come ZPS in Regione Toscana attualmente sono 61 e coprono una superficie complessiva pari a circa 191.879 ettari;

Visto in particolare l'art. 2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 del citato DM sulla base del quale per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Ritenuto, pertanto, con il presente atto e i relativi allegati, di recepire e dare attuazione in Toscana a quanto previsto dal DM sopra citato, al fine di tutelare specie ed habitat protetti dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE garantendo così anche l'effettiva applicabilità di quanto previsto dalla nuova programmazione 2007-2013 definita dal Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio CEE e in particolare nel Programma Regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 745 del 22/10/2007;

Considerato dunque necessario per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS della Regione Toscana procedere all'adozione delle misure di conservazione contenute negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e che tali misure debbano essere adeguatamente recepite negli strumenti di pianificazione di settore e del territorio;

Preso atto che, nel caso del mancato rispetto dei divieti e degli obblighi riportati negli Allegati A e B, si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore interessata, nonché le sanzioni relative alla non osservanza di quanto riportato agli articoli 5 e 6 della LR 56/00;

Tenuto conto che le citate misure devono essere considerate come una integrazione delle misure di conservazione precedentemente definite ed approvate per ciascun sito con DGR n. 644 del 5 luglio 2004 così come previsto dall'art. 3 comma 1 del DM;

Ritenuto inoltre di rimandare a successivo atto la definizione delle regolamentazioni e delle attività da favorire previste dall'art. 5 e 6 del citato DM e riportate negli Allegati A e B, al fine di garantire sia l'elaborazione di tali norme in collaborazione con gli enti competenti ai sensi dell'art. 3 della LR 56/00 che l'opportuna integrazione delle medesime con le discipline di settore coinvolte;

Ritenuto di dover abrogare la Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923 e successive modifiche in quanto i suoi contenuti risultano integralmente riproposti con le opportune modifiche e integrazioni nella presente deliberazione;

Preso atto che le Province e gli enti Parco regionali e nazionali sono stati consultati in merito ai contenuti del presente provvedimento attraverso specifica riunione convocata dal competente settore e svoltasi in data 26/02/08 presso gli uffici della Giunta regionale;

Viste le osservazioni presentate dalla Provincia di Siena, dal Parco regionale Migliarino, S.Rossore, Massaciuccoli e dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, M.Falterona e Campigna conservate agli atti dal sopra citato settore;

Preso atto inoltre delle necessarie verifiche con i settore competenti interessati per materia delle Direzioni Generali Politiche Territoriali e Ambientali e dello Sviluppo Economico, effettuate sia per via telematica sia attraverso incontri specifici, e dei conseguenti adeguamenti apportati al presente provvedimento e ai relativi allegati;

Visto il parere favorevole previsto dall'articolo 8 della LR 56/00 espresso dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, nella seduta del 14/03/08, riportato nel verbale conservato agli atti dei competenti uffici del settore Tutela e Valorizzazione risorse ambientali;

Visto il parere espresso dal CTP nella seduta del 16/05/2008;

Ritenuto di dover inviare per opportuna conoscenza il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in base all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS riportate nell'Allegato A "Misure di conservazione valide per tutte le ZPS", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare in base all'art. 4 commi 1 e 2 del DM citato e all'analisi delle caratteristiche ambientali delle ZPS di cui all'Allegato D della DCR 80/07 citata in premessa, la ripartizione in tipologie delle ZPS e i relativi divieti e obblighi così come riportati nell'Allegato B "Ripartizione delle ZPS in tipologie e relative misure di conservazione" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rimandare a successivi atti la definizione delle regolamentazioni e delle attività da favorire previste dall'art. 5 e 6 del sopra citato DM e riportate negli Allegati A e B, al fine di garantire l'elaborazione di tali norme in collaborazione con gli enti competenti ai sensi dell'art. 3 della LR 56/00 e l'opportuna integrazione delle medesime con le discipline di settore coinvolte;
4. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, la DGR 923/06 e succ. mod. citata in premessa e di stabilire che le misure riportate negli Allegati A e B costituiscono norme ad integrazione delle norme tecniche già approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 644/2004;
5. di stabilire inoltre che le misure di conservazione approvate con il presente atto e riportate nei citati Allegati A, B sono cogenti ai fini del rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli e si applicano altresì alle nuove ZPS che potranno essere classificate ed istituite con successivi atti della Regione Toscana e relativi Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

In ragione del particolare rilievo del provvedimento che, per il suo contenuto, deve essere portato alla conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
EDOARDO FORNACIARI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI